

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). *(GU n. 48 del 15-12-2012)*

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema degli enti locali), le parole: "tra Regione, province e comuni," sono sostituite dalle seguenti: "tra Regione, province, citta' metropolitana e comuni,".

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "singoli o associati," sono aggiunte le seguenti: "la citta' metropolitana".

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "enti associativi" .sono aggiunte le seguenti: ", della citta' metropolitana".

Art. 4

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "enti associativi" sono aggiunte le seguenti ", la citta' metropolitana".

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente: "Il monitoraggio si svolge sulla base dei dati finanziari trasmessi dai comuni, dalle province e dalla citta' metropolitana entro il 10 ottobre, attinenti il rispetto dell'obiettivo programmatico alla data del 1° ottobre e l'entita' dei pagamenti che detti enti possono effettuare nel corso dell'anno.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: "I comuni e le province" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni, le province e la citta' metropolitana".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "o della provincia" sono aggiunte . le seguenti: "o della citta' metropolitana".

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: "Ai comuni e alle province" sono sostituite dalle seguenti: "Ai comuni, alle province e alla citta' metropolitana".

Art. 6

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2-bis dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Quando una legge prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di funzioni e servizi in un ambito stabilito dalla Regione, detto obbligo e' assolto negli ambiti di cui all'allegato A.».

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 le parole: "e alle province" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province e alla citta' metropolitana".

Art. 7

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 68/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 68/2011 la parola: "trasposto" e' sostituita dalla seguente: "trasporto".

Art. 8

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 68/2011 e' aggiunto il seguente periodo: "Se la convenzione non specifica la decorrenza dell'esercizio associato, questa si intende dalla data della stipulazione.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 68/2011 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Art. 10

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "medesima provincia" sono aggiunte le seguenti: "o della citta' metropolitana".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011, e' inserito il seguente:

«5-bis. In caso di recesso dall'unione, il comune puo' approvare, nelle more della conclusione del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra unione; l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione del procedimento di recesso.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011, le parole: "della sezione II" sono soppresse.

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della l.r.

68/2011 e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, le disposizioni statutarie in difformita' al presente capo non si applicano, e si applicano le disposizioni del capo medesimo; fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 110 per il presidente dell'unione che non ricopre la carica di sindaco, se uno degli organi di cui all'articolo 26, comma 1, risulta costituito in difformita' alle disposizioni del presente capo, gli organi medesimi decadono di diritto, e sono cosi' provvisoriamente costituiti:

a) il consiglio dell'unione e' composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell'articolo 29;

b) la giunta dell'unione e' composta da tutti i sindaci dei comuni associati;

c) il presidente e' individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, e, fino all'elezione del nuovo presidente, si applicano i criteri di rotazione di cui all'articolo 34, comma 8."

Art. 12

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011 e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che e' stata presa a riferimento per l'elezione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Tuel."

Art. 13

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell'articolo 39 della l.r. 68/2011 e' sostituita dalla seguente: "Personale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 68/2011 e' inserito il seguente:

«1-bis., Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 5, del TUEL, non rientrano nelle spese ivi previste quelle relative al personale derivante dal conferimento effettuato direttamente all'unione di funzioni e servizi da parte dello Stato o della Regione.».

3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 68/2011, le parole: "da comuni e province" sono sostituite dalle seguenti: "da comuni, province e citta' metropolitana".

4. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 68/2011, le parole: "da comuni e province" sono sostituite dalle seguenti: "da comuni, province e citta' metropolitana" .

Art. 14

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 le parole: "e le relative modifiche statutarie" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono sciogliere l'unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale. Alla comunicazione e' allegata la deliberazione del consiglio comunale di recesso o di scioglimento.».

3. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole: "e stabilisce la data di decorrenza del recesso, delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'unione" sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 50 della l.r.

68/2011 le parole: ", la modifica statutaria" sono soppresse.

5. Al comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole: "gli atti di recesso, di modifica dello statuto dell'unione" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di recesso e".

6. Il comma 7 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, e' sostituito dal seguente:

«7. Se l'unione non esercita entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercita le funzioni di cui all'articolo 55, comma 4, lettera b), nonche' in caso di successiva cessazione dell'esercizio di tali funzioni da parte dell'unione, la Giunta regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c). In alternativa, la Giunta regionale presenta una proposta di legge con la quale si provvede all'attribuzione ad altri enti delle funzioni gia' conferite all'unione.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 68/2011, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le leggi regionali che stabiliscono ambiti di esercizio piu' ampi per l'esercizio di specifiche funzioni fondamentali."

Art. 16

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "una stessa provincia" sono aggiunte le seguenti: "o citta' metropolitana".

2. Il comma 5 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«5. Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta non e' sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto puo' essere comunque adottato.».

3. Il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 e' abrogato.

Art. 17

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, e' sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunita' montane, avviano l'esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali;».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 e' inserita la seguente:

«b bis) Il limite dimensionale di cui alla lettera a), puo' essere diverso se nell'ambito e' presente un solo comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se l'esercizio associato e' svolto in convenzione; in tal caso detto limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva del comune

obbligato e del comune contermine associato;».

3. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione stata le vigente, se i comuni obbligati costituiscono un'unione di comuni a disciplina ordinaria, sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2).».

4. Le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'unione esercita, per tutti i comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio, almeno due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2);

b) l'unione esercita per tutti i comuni associati almeno una funzione fondamentale o, in alternativa, le altre funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2;».

5. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "che comportino il voto favorevole anche dei sindaci" sono aggiunte le seguenti: "partecipanti alla votazione".

6. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: "dei comuni tenuti all'esercizio" e' aggiunta la seguente: "associato".

7. Al comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011, la parola: "2012" e' sostituita con la seguente: "2013".

8. Il comma 6 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«6. Si ha corrispondenza di funzioni, ai sensi del comma 4, lettera d), quando l'unione esercita per tutti i comuni due medesime funzioni.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 57 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«1. I comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 31-ter, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.».

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 58 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Funzioni fondamentali). - 1. Le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate dall'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.».

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 60 della l.r. 68/2011 e' sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata). - 1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni di comuni e i comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, e nei termini stabiliti dalla medesima normativa statale, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. L'aggregazione deve essere compresa in una stessa provincia, deve avere continuita' territoriale e popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti. La popolazione complessiva puo' essere inferiore se l'aggregazione non ha continuita' territoriale con comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui al comma 1, della proposta di aggregazione entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente comporta l'applicazione, nei confronti dei comuni medesimi, della disciplina sull'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate dai comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai fini della successiva istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata. Sono prese in considerazione unicamente le proposte che rientrano in uno dei seguenti casi:

a) la proposta e' avanzata solo da comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, riguarda solo detti comuni, e' stata da essi deliberata e rispetta le condizioni del comma 1;

b) la proposta e' avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, riguarda tutti i comuni dell'unione, e la proposta e' stata deliberata da tutti i comuni dell'unione.

4. Negli altri casi, non si procede all'istituzione dell'unione a disciplina differenziata.

5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi della normativa statale, all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale e' stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la Giunta regionale ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) o b). Se espressamente richiesto nelle deliberazioni dei comuni, l'unione e' istituita anticipatamente entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3.

6. Se la proposta e' avanzata, ai sensi del comma 3, lettera b), da tutti i comuni di un'unione di comuni gia' costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all'istituzione della nuova unione.».

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 61, della l.r. 68/2011, e' sostituito dal seguente:

«Art. 61 (Effetti dell'istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata). - 1. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi dell'articolo 60, comma 6, l'unione di comuni a disciplina ordinaria e' estinta dalla data di istituzione della nuova unione; la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuita' con l'unione estinta, anche nell'esercizio delle funzioni che risultano gia' in capo all'unione estinta per effetto dell'articolo 68, comma 1.

2. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene fra comuni gia' facenti parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 20, comma 7, e dall'articolo 49, comma 1, dalla data di istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, i comuni coinvolti cessano di far parte dell'unione di comuni a disciplina ordinaria, cessano altresì gli atti associativi da essi stipulati con altri comuni o unioni di comuni. L'unione di comuni a disciplina ordinaria di cui faceva già parte il comune continua a svolgere le funzioni conferite dalla Regione all'unione anche sul territorio del comune medesimo.

3. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per i quali non si è provveduto all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, si applica esclusivamente la disciplina dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Non si applicano le disposizioni statutarie che prevedono l'esclusione o il recesso automatici da un'unione di un comune fino a 1.000 abitanti, adottate in ragione dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, previgente all'entrata in vigore del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 76 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 76 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

«2-ter. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunità montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attività in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attività ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attività prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti già concessi.».

Art. 23

Inserimento dell'articolo 78-bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 78 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

«Art. 78-bis (Disposizioni speciali per l'estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese). - 1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.

2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell'esercizio delle funzioni dell'ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa.

3. Le disposizioni dell'articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 75, commi da 4 a 9. Dell'articolo 76 si applica unicamente il comma 2-ter.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l'assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana Appennino pistoiese.

5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.».

Art. 24

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 68/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 80 della l.r. 68/2011 le parole: "Negli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2011, 2012 e 2013" e il numero: "2013" è sostituito dal seguente: "2014".

Art. 25

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:

«c) esercitino almeno le seguenti funzioni:

1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilità e strade comunali di cui al numero 2);

2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c):

a) non sono considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

b) è considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile.».

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "direttamente dallo statuto" sono aggiunte le seguenti: ", definite in conformità con la legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali".

4. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: "o non hanno trasmesso nei termini gli atti di cui all'articolo 9, comma 1" sono soppresse.

Art. 26

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "nei termini" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità".

Art. 27

Modifiche all'articolo 97 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 68/2011 sono soppresse le parole: ", da approvare entro il 30 novembre 2012,".

Art. 28

Modifiche all'articolo 108 della l.r. 68/2011

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 108 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2014, presenta una relazione al Consiglio regionale che da' conto:
a) del processo di estinzione delle comunita' montane;
b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate;
c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite;
d) della concessione dei contributi di premialita' per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III.
2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la relazione da' conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b).».

Art. 29

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 e' abrogato.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nell'anno 2012, i contributi di cui all'articolo 90 sono concessi sulla base della disciplina dello stesso articolo, ovvero secondo la disciplina degli articoli 90, 55 e 58 previgenti alla data di entrata in vigore del presente comma.».
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 111 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 7, secondo e terzo periodo, si applicano dall'anno 2013.».

Art. 30

Modifiche all'articolo 112 della l.r. 68/2011

1. Gli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 68/2011 sono soppressi.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

(Omissis).